



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mi.it

www.comune.misinto.mi.it



UNI EN ISO
9001:2000



FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTENITORI PER LA FRAZIONE UMIDA ANNO 2007

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Misinto, intende procedere all'acquisto di sacchi per la raccolta differenziata, della frazione secca, della frazione umida e degli imballaggi in plastica nonché degli appositi contenitori per la raccolta della frazione umida.

Caratteristiche generali

Le caratteristiche del prodotto da fornire si possono sintetizzare come segue:

- n. 296.400= sacchetti in Mater-Bi per la raccolta della frazione umida della capacità di litri 10 grammi 24/mq.
- n. 98.800= sacchi grigi/trasparenti in PLT - HDPE per la raccolta della frazione secca delle dimensioni di cm. 70 x 110 e del peso di gr. 50
- n. 74.100= sacchi in HDPE giallo per la raccolta di imballaggi in plastica delle dimensioni di cm. 70 x 110 e del peso di gr. 50

I sacchi dovranno essere confezionati in rotoli da 26 pz per il grigio 39 pz ed il giallo e in rotoli da 78 pz per il mater-bi.

- n. 1800 contenitori areati su sei lati, di forma rettangolare, di colore verde atti a contenere sacchetti in mater-bi da lt. 10, dotati di manico di chiusura con sistema antirandagismo.

Caratteristiche tecniche del servizio:

I sacchetti ed i contenitori dovranno essere personalizzati con il logo ed il nome del Comune di Misinto, la tipologia di rifiuto da conferire e l'anno in corso (2007). L'aggiudicatario, prima di procedere alla fornitura sottoporrà al giudizio dell'Ufficio ecologia le bozze di stampa.

Obblighi : la fornitura del materiale dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione; qualora i tempi non venissero rispettati troverà applicazione l'art. 5, e l'Amministrazione si riterrà sollevata da ogni impegno con la ditta aggiudicatrice, previa facoltà di rivalsa a norma di legge sugli inadempimenti.

ART. 2- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'appalto per la fornitura e la consegna del materiale di cui all'art. 1 è fissato in €. 28.000,00 = (euro ventottomila/00), (Iva esclusa).

ART. 3 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, mediante asta pubblica, alla Ditta che avrà presentato l'offerta al massimo ribasso, **con esclusione di offerte in aumento, sull'importo a base d'appalto di cui al precedente art. 2, tenendo conto che nell'importo a base di appalto sono comprese tutte le spese inerenti il trasporto, la consegna, il materiale di consumo e quant'altro, tale da rendere il servizio completo in ogni sua parte e resta esclusa l' IVA.**

L'appalto si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida, mentre il Comune si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione.

ART. 4 – DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietata all'impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente appalto.

ART. 5 – PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine di consegna indicato all'art. 1, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente all'Amministrazione comunale di Misinto, verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo di € 100,00 (euro cento/00). In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art. 14.

A seconda dell'ammontare delle penalità la relativa applicazione potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora l'impresa, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il contraente assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione comunale la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 7 – CONTROLLI SULL'IMPRESA E SUI BENI FORNITI

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dall'impresa ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

ART. 8 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'impresa contraente garantisce che i beni forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di un anno dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito dal contratto. L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti manifestati in tale periodo, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Avvenuta l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, che sarà svincolato 30 giorni dopo il termine del rapporto contrattuale.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura è regolata dal D.Lgs. n. 163/06.

ART. 11 – ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, la fornitura in garanzia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. In caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 – PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo alla fornitura, dopo le verifiche d'uso, sarà posto in pagamento dietro emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla fattura.

ART. 13 – CESSIONE CREDITI

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall'appaltatore senza l'accettazione del Comune di Misinto in base alla formale notifica dei relativi atti.

ART. 14 – RECESSO E IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva inoltre di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

2- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;

3- ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna al Comune.

Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1, 2, e 3, il contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi la fornitura in danno all'impresa inadempiente con le modalità di cui al precedente art. 11.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Monza. Di comune accordo le parti potranno stabilire di ricorrere per tutte quelle controversie che possono formare oggetto di compromesso, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, e gli altri due su scelta delle parti.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Contraente tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Antonio Massaro